

Studio Legale  
Avv. Pietro Siviglia  
Patrocinante in Cassazione  
Socio Fondatore SIDEIS  
Via A. Cimino, 65 – 89127 Reggio Cal.  
Tel. 0965/811515 Fax. 1782212045  
avv.pietrosiviglia@pec.studiosiviglia.it

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE CALABRIA**

**- CATANZARO -**

\*\*\*\*\*

**RICORSO**

**PER il Prof. Ing. Giuseppe DE LORENZO**, nato a Cosenza il 25.06.1976, residente in RENDE (CS) alla via Alessandro Volta n. 36, c.f. DLRGPP76H25D086C, rappresentato e difeso per procura in calce rilasciata su foglio separato dall'Avv. Pietro SIVIGLIA, PEC avv.pietrosiviglia@pec.studiosiviglia.it, fax 1782212045, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria alla Via Antonio Cimino n. 65, è elettivamente domiciliato,

**RICORRENTE**

**contro**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., CF 80185052588, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici in Catanzaro alla Via G. da Fiore n. 34 è altresì domiciliato;

**RESISTENTE**

**e nei confronti di**

**CIVALE Costanza**, nata il 22.12.1979 a Cariatì (CS), residente in Cirò (KR) alla Via B. Telesio n.61, CF CVLCTN79T62B7740,

**CONTROINTERESSATA**

**per l'annullamento,**

**previa sospensione ed adozione delle opportune misure cautelari:**

**a) del Decreto prot. n. AOODRCAL 9636 del 07.06.2021, comunicato al ricorrente in pari data a mezzo E-mail, mediante il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, ha escluso esso ricorrente dalla procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di I e II grado, classe di concorso A027**

**Matematica e fisica, ai sensi dell'art. 2 del D.D. n. 510/2020 con la motivazione "non possiede i requisiti di accesso di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 2 del bando; (cfr. doc. 1);**

b) del **Decreto prot. n. AOODRCAL 9752 del 07.06.2021**, mediante il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, ha approvato e pubblicato *"la graduatoria di merito per la classe di concorso A027 – Matematica e fisica"*, nella parte in cui non include, e dunque esclude, il nominativo di parte ricorrente (cfr. doc. 2);

c) del **Decreto prot. n. AOODRCAL 10587 del 18.06.2021**, mediante il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, ha approvato nuovamente – a seguito della correzione in autotutela degli errori materiali riscontrati - *"la graduatoria di merito rettificata per la classe di concorso A027 – Matematica e fisica"* nella parte in cui non include, e dunque esclude, il nominativo di parte ricorrente (cfr. doc. 3);

d) del **Decreto prot. n. AOODRCAL 10790 del 22.06.2021**, mediante il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, ha approvato nuovamente – a seguito della correzione in autotutela degli errori materiali riscontrati - *"la graduatoria di merito rettificata per la classe di concorso A027 – Matematica e fisica"* nella parte in cui non include, e dunque esclude, il nominativo di parte ricorrente (cfr. doc. 4);

d) del **Decreto prot. n. AOODRCAL 11142 del 28.06.2021**, mediante il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, ha confermato il decreto di esclusione del ricorrente (cfr. doc. 5);

d) di **ogni altro atto presupposto, preparatorio e/o comunque connesso.**

\*\*\*\*\*

### **Fatto**

Il Prof. Ing. DE LORENZO è in possesso della Laurea in Ingegneria Meccanica Vecchio Ordinamento conseguita in data 10.06.2004 all'esito di un piano di studi comprendente i seguenti corsi annuali (o due semestrali) di: analisi matematica I, analisi matematica II, geometria o geometria I, due corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti: geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico, e due corsi annuali (o quattro semestrali) di: fisica generale.

In forza di siffatto titolo il ricorrente ha partecipato alla procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di I e II grado, classe di concorso A027, Regione Calabria indetta con D.D. n. 510/2020.

Con decreto del 03.05.2021 prot. 7155 venivano pubblicati gli esiti delle prove ed il Prof. DE LORENZO veniva invitato alla trasmissione dei titoli per la loro valutazione.

Il ricorrente inviava quindi, tra l'altro, i seguenti titoli:

1. Certificato di Laurea con esami sostenuti e votazioni riportate 110/110 – pt 5;
2. Certificato di acquisizione dei 24 CFU conforme alle condizioni di cui al D.M. n. 616 del 10/08/2017;
3. Pergamena di Dottorato di Ricerca rilasciato in data 18/01/2010 – pt 5;
4. Stralcio del verbale n. 10 del 24/07/2018 relativo alla procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alla funzione di professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 09/C1 – Macchine e Sistemi per l'Energia e l'Ambiente – pt 5;
5. Contratti di Assegno di Ricerca n. 1029 del 30/09/2011, n. 1227 del 30/04/2013, n. 1429 del 30/04/2014 e rinnovo, n. 1647 del 29/07/2016 e relativa Proroga – pt 5;
6. Contratto di Borsa di Ricerca del 03/08/2018 (Contratto5);
7. Contratti prot. nn. 4550, 852 C-4 dei giorni 19/11/2015, 01/03/2016 rilasciati dall'IIS di Cetraro CSIS028006 nell'A.S. 2015-2016 (A049);
8. Contratto prot. n. 3473 del 19/10/2018 rilasciato dal Liceo Scientifico di Paola-CSPS210004 nell'A.S. 2018-2019 (A27) – pt 1;
9. Contratto prot. n. 5253 del 16/10/2019 rilasciato dal IIS di Cetraro- CSIS028006 nell'A.S. 2019-2020 (A27) – pt 1.

Nel dettaglio, il punteggio conseguito dal ricorrente relativamente alle sole prove d'esame è pari a punti 59/80 mentre i titoli dichiarati portano al punteggio massimo di 20.

Se non che, in data 07.06.2021, con Decreto prot. n. AOODRCAL 9752 di pari data, comunicato al ricorrente in pari data a mezzo E-mail, l'Ufficio Scolastico Regio-

nale per la Calabria, Direzione Generale, procedeva all'esclusione del ricorrente per supposta carenza dei requisiti di accesso di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 2 del bando.

Seguiva puntuale opposizione del ricorrente cui veniva dato riscontro negativo con nota prot. 11142 del 28.06.2021.

A tale Decreto individuale di esclusione, ha fatto seguito la pubblicazione - sul proprio sito web -, da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, del Decreto prot. **n. AOODRCAL 9752 del 07.06.2021, mediante il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, ha approvato la graduatoria di merito della classe di concorso A027, graduatoria poi rettificata a seguito di interventi di autotutela con il Decreto prot. n. AOODRCAL 10587 del 17.06.2021 e con il Decreto prot. n. AOODRCAL10790 del 22.06.2021, senza includere - in alcun modo - il Prof. DE LORENZO che, invece, avrebbe dovuto essere ivi inserito con punti 79.00 (59 per prove scritte e 20 per titoli tenuto conto dei titoli dichiarati) alla posizione spettantegli.**

\*\*\*

Con il presente ricorso, il Prof. Giuseppe DE LORENZO, come sopra rappresentato e difeso, intende impugnare i provvedimenti indicati in epigrafe ritenendoli ingiusti ed illegittimi, a tal fine affidandosi ai seguenti motivi di

### **Diritto**

**1- Violazione e falsa applicazione di legge. Eccesso di potere per assoluta irragionevolezza e manifesta ingiustizia.**

La questione oggetto del contendere consiste nella possibilità o meno che il ricorrente, in possesso di laurea in ingegneria vecchio ordinamento all'esito di un determinato e qualificato *cursus studiorum*, possa accedere al concorso straordinario per l'assegnazione di posti e cattedre finalizzato al reclutamento di personale docente per la classe di concorso A027.

La norma posta a base del decreto di esclusione è l'art. 2 del Bando, lettera C) che così testualmente dispone:

*"c. per il posto comune, il titolo di studio previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a),*

*del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, coerente con la classe di concorso richiesta fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del predetto decreto con riferimento alle classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, ovvero il titolo di abilitazione o di idoneità concorsuale nella specifica classe di concorso.”.*

Tale essendo il motivum dell'esclusione se ne rileva l'erroneità per i motivi di cui in epigrafe.

Devesi, anzitutto, ricostruire il dettato normativo che regola l'accesso alle procedure concorsuali relativamente alla classe di concorso A027 (ex sino al 2016 A049).

Viene, anzitutto, in rilievo Il D.M. 39/98, rubricato *“Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica”*, non prevedeva – SOLO ORIGINARIAMENTE – tra i titoli di studio validi per l'accesso alla classe di concorso A027 allora A049 la laurea in Ingegneria che era, invece, titolo di accesso per le affini classi A038 (Fisica) oggi A020 e A047 (Matematica) oggi A026.

In applicazione dell'art. 40, comma 10, della L. 449/1997<sup>1</sup> (finanziaria 1998), è stato emanato il D.M. 354/1998, rubricato *“Costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse”* e che ha integrato il D.M. 39/1998.

E' pacifico quindi che il D.M. n. 354/1998, ed il suo allegato 1, abbia sostituito il D.M. n. 39/1998, e l'allegata Tabella C, con riferimento ai titoli di studio validi per l'ammissione alla classe di concorso 49/A, aggregata dallo stesso D.M. n. 354/1998.

Ebbene, è proprio **in forza di detta decretazione che è stato legittimato**

---

<sup>1</sup> I concorsi per titoli ed esami a cattedre e posti d'insegnamento nelle scuole secondarie possono essere indetti al fine di reclutare docenti per gli insegnamenti che presentano maggiore fabbisogno e per ambiti disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in più scuole e istituti anche di diverso ordine e grado ai quali si può accedere con il medesimo titolo di studio.

**l'insegnamento della classe di concorso "Matematica e Fisica" da parte dei laureati in ingegneria entro il 2001 o - ed è questo il caso del ricorrente - con un piano di studi comprendente i seguenti corsi annuali (o due semestrali) di: analisi matematica I, analisi matematica II, geometria o geometria I, due corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti: geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico, e due corsi annuali (o quattro semestrali) di: fisica generale.**

**Ci si riferisce, in particolare, all'art. 1 che ha istituito l'ambito disciplinare 08 comprensivo delle classi di concorso A037, A047 e A049 (oggi A027) rendendo valido ed indiscusso titolo di ammissione a dette classi di concorso la laurea in ingegneria conseguita come sopra specificato.**

Il predetto ragionamento tra l'altro è stato avallato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia Sezione Giurisdizionale (Sentenza n. 509/2008) il quale, in caso analogo, così si è espresso:

*"L'allegato 1 a detto decreto n. 354/1998 individua tra gli ambiti disciplinari per aggregazione di classi di concorso: A.D. 8 (38/A -47/A - 49/A).*

*In particolare, per la classe 49/A Matematica e Fisica, tra i titoli di studio validi per l'ammissione, ricomprende la laurea in ingegneria, purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: analisi matematica I, analisi matematica II, geometria o geometria I, e due corsi annuali (o quattro semestrali); mentre, la laurea in ingegneria è valida indipendentemente dal piano di studi seguito, purché conseguita entro l'A.A. 2000/2001.*

*4. Nel quadro normativo sopra riportato, deve ritenersi che il D.M. n. 354/1998, ed il suo allegato 1, abbia sostituito il D.M. n. 39/1998, e l'allegata Tabella C, con riferimento ai titoli di studio validi per l'ammissione alla classe di concorso 49/A, aggregata dallo stesso D.M. n. 354/1998 all'ambito disciplinare AD8 per accorpamento alle classi 38/A e 47/A, prevedendo la laurea in ingegneria tra i titoli di ammissione, nei termini ed alle condizioni sopra riportate (Cons. Stato, parere, Sez. II, 7 dicembre 2005, n. 5361 e 14 dicembre 2005, n. 5377)."*

Parliamo di intervento ministeriale legittimante perché **trattavasi di una si-**

**tuazione di fatto esistente nella gran parte delle scuole italiane come si evince dalla lettura della Circolare MIUR 17257 del 14.09.2007** e nella quale si afferma, perentoriamente quanto inequivocabilmente, la validità dei servizi di insegnamento nella classe di concorso A027 (allora denominata A049) da parte di coloro che vantassero la laurea in ingegneria così come sopra precisato. Peraltro, come può giustificarsi che il titolo de quo sia valido, indistintamente, per le classi di concorso singole “Matematica” e “Fisica” e non anche per quella unica di “Matematica e Fisica”????

Per mero scrupolo difensivo si rileva come nulla abbia mutato il Regolamento del 23.02.2016 sull'accorpamento e razionalizzazione delle classi di concorso che è ricognitivo dei titoli di accesso già indicati dal D.M. n. 39/1998 come prova il suo art. 2 che così, fedelmente, recita:

*“1. La Tabella A, allegata al presente regolamento e del quale costituisce parte integrante, individua le classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, identificate attraverso uno specifico codice alfanumerico, nonché' gli insegnamenti ad esse relativi, i titoli necessari per l'accesso ai percorsi di abilitazione di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 gennaio 1998, 22 ottobre 2004, n. 270, e 9 febbraio 2005, n. 22, e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alle Tabelle A e D, allegate al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998.”.*

A conferma si rileva, infine, come la **Circolare MIUR prot. 5499 del 19.05.2017** (all. 16) prevede e ribadisce espressamente che *“coloro i quali, all'entrata in vigore del DPR n. 19/2016, siano in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e ss.mm.ii. e del DM 22/2005 e ss.mm.ii. **possono (...) presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegata al DPR n. 19/2016 e riviste dal D.M. n. 259/2017”.***

A sostegno di siffatta interpretazione normativa si è già espresso la giurisprudenza di merito:

*“Secondo la difesa del MIUR è erroneo considerare il DM 39/1998 sostituito dal D.M. 354/1998, il quale avrebbe solo la funzione di regolamentare la partecipazione ai concorsi, per titoli ed esami, attraverso la costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse.*

*Tale assunto non pare condivisibile.*

*In primo luogo si rammenti che l'art. 2 del D.M. 374 del 01.06.2017 tra i requisiti necessari per l'inserimento nella III fascia prevede "coloro i quali, all'entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. n. 39/98 e s.m.i. "*

*Ebbene il DM 354/98 è integrativo e modificativo del DM 39/98.*

*A supporto di tale ricostruzione normativa si rinvencono diversi elementi testuali, che confermano come il rapporto tra i due D.M. sia tale per cui il secondo è integrativo e modificativo del primo.*

*Precisamente, ci si riferisce:*

*A) - alle considerazioni contenute nella premessa del DM 354/98 :*

*"VISTO l'art. 405 del Testo Unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, concernente le norme comuni dei concorsi per il reclutamento del personale docente;*

*VISTO il Testo Coordinato delle disposizioni emanate in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti nelle scuole secondarie, **di cui al D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998**, pubblicato nel Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale n. 11-12 del 12-19 marzo 1998;*

*VISTO l'art. 40 comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la possibilità di indire concorsi a cattedre per ambiti disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in più scuole e istituti, anche di diverso ordine e grado, ai quali si può accedere con il medesimo titolo di studio;*

***RITENUTO opportuno costituire alcuni ambiti disciplinari più ampi, ai fini del reclutamento, mediante concorso, per esami e titoli, del personale docente della scuola secondaria ed artistica, così da garantire maggiore snellezza ed economicità***



*alle procedure stesse, assicurando, nel contempo, una più ampia mobilità professionale al personale nell'ambito del settore individuato;..."*

*B) - all'art. 2 , c. 1 e 2, laddove viene detto:*

*" 1. **I titoli di accesso, parzialmente modificati** e i relativi piani di studi, nonché le prove d'esame afferenti **i nuovi ambiti disciplinari**, sono indicati nell'Allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto.*

*2. Negli ambiti disciplinari di cui al precedente art. 1, la partecipazione alle procedure concorsuali per il reclutamento, mediante concorso, per esami e titoli, ovvero per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità per ciascuna delle classi di concorso in essi indicate, **è consentita a coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio previsti , per detta classe, nella colonna 2 dell'Allegato 1 sopra citato...."***

*C) - all'art. 4, c. 7, che precisa : "**Relativamente all'ambito disciplinare 8, la Tabella A/2, allegata al decreto ministeriale n 39 del 30 gennaio 1998 citato in premessa, è integrata inserendo la classe 38/A- Fisica nella colonna 2 in corrispondenza della classe 49 -matematica e fisica**";*

*D) - all'art. 8: " Per quanto non previsto dal presente decreto valgono, sempreché applicabili, le disposizioni vigenti sullo svolgimento dei concorsi, contenute nel T.U. di cui al Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994". (Tribunale Civile Sezione Lavoro di Reggio Calabria, Ordinanza n. 37 del 10 settembre 2018).*

Risulta, dunque, già solo per tanto sopra esposto la fondatezza della domanda del ricorrente ed è quindi per mero tuziorismo difensivo che si osserva ulteriormente quanto appresso.

**2 - Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 nonies delle Legge n.241/1990. Violazione di ogni norma e principio in tema di tutela dell'affidamento.**

L'esclusione del ricorrente risulta viziata da violazione dell'art.21 nonies delle Legge n.241/1990. A tal fine bisogna evidenziare come il Bando concorsuale incide su una posizione ormai consolidata in capo al ricorrente, travolgendo una serie di atti amministrativi ed un consolidato indirizzo giurisprudenziale che ha prodotto, in modo irreversibile, effetti ampliativi della sfera giuridica degli interessati. In

particolare, la illegittima esclusione da Bando è intervenuta dopo che per anni è stato riconosciuto in capo ai laureati in ingegneria idonee capacità professionali, in tal senso non può essere taciuta la continua utilizzabilità – ed utilizzazione – compiuta dall'amministrazione scolastica che non ha mai contestato ai “precari della scuola” con i quali sottoscriveva anno per anno contratti di lavoro a tempo determinato l'assenza di “requisiti di ammissione” legittimando, anzi, in capo agli stessi attitudini e capacità di insegnamento sulla A027.

Il ricorrente, a prova di tanto, ha dichiarato in domanda: Contratti prot. nn. 4550, 852 C-4 dei giorni 19/11/2015, 01/03/2016 rilasciati dall'IIS di Cetraro CSIS028006 nell'A.S. 2015-2016 (A049 oggi A027); Contratto prot. n. 3473 del 19/10/2018 rilasciato dal Liceo Scientifico di Paola-CSPS210004 nell'A.S. 2018-2019 (A027).

**Si è creato così, al di là dell'assoluta fondatezza delle argomentazioni sopra sostenute, un diritto quesito in capo al ricorrente relativamente alla sua idoneità alla partecipazione ai concorsi per la classe di concorso A049 oggi A027 “Matematica e Fisica”.**

Il principio del legittimo affidamento costituisce un principio consolidato che impone all'amministrazione, soprattutto in sede di esercizio del potere di autotutela, l'attenta salvaguardia delle situazioni soggettive consolidate per effetto di atti o comportamenti idonei ad ingenerare per l'appunto un ragionevole affidamento nel destinatario: ne deriva per conseguenza che una situazione di vantaggio, assicurata al privato da un atto specifico e concreto dell'autorità amministrativa, non può essere successivamente rimossa, salvo indennizzo della posizione acquisita.

Gli elementi costitutivi dell'affidamento legittimo tutelato consistono quindi: nell'elemento oggettivo del provvedimento vantaggioso per il destinatario, nell'elemento soggettivo della buona fede del destinatario e nel fattore temporale, poiché è necessario il consolidamento della situazione di vantaggio nella sfera del privato pertanto è indispensabile che quest'ultimo abbia mantenuto il bene per un certo lasso di tempo così stabilizzandosi il convincimento circa la spettanza del bene stesso. Ebbene, tutti i detti requisiti sono sussistenti nel caso di specie: basti considerare gli oltre

10 anni di permanenza nella terza fascia delle graduatorie d'istituto della classe di concorso "Matematica e Fisica".

La legge n. 15 del 2005, nel disciplinare il potere di annullamento e revoca della P.A. ha previsto che *"il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 21 octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge"* (art. 21 nonies della legge 241 del 1990).

Il lasso di tempo intercorso, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, rende illegittimo il decreto di esclusione dalla procedura concorsuale.

\*\*\*

#### **ILL.MO SIG. PRESIDENTE**

#### **DOMANDA DI MISURA CAUTELARE PROVVISORIA**

**Stanti le operazioni di immissioni in ruolo per l'a.s. 2021/2022 già in corso e che dovranno concludersi entro il 31.07.2021** (art. 59 del Decreto Legge 73/2021), a fronte della richiesta di reinserimento in graduatoria, appare necessaria la concessione di una misura cautelare provvisoria che, nelle more della discussione dell'istanza alla prima camera di consiglio utile, consenta al ricorrente di essere reinserito nella graduatoria di merito, vedendosi preclusa la possibilità di ottenere l'immissione in ruolo stante il punteggio spettantegli che lo porterebbe alla posizione n. 6.

Pertanto, si chiede alla S.V. Ill.ma di voler disporre con misura cautelare provvisoria il reinserimento, con riserva di conferma collegiale, dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento.

#### **DOMANDA DI MISURA CAUTELARE COLLEGIALE**

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Nelle more della definizione nel merito del giudizio, il ricorrente rischia di subire danni gravi ed irreparabili a causa dell'impossibilità di essere reinserito in graduatoria, in quanto a breve sarà dato avvio al nuovo anno scolastico e l'Amministrazione procederà alle operazioni di immissione in ruolo per l'a.s. 2021/2022.

Al fine pertanto di evitare al ricorrente di subire danni gravi ed irreparabili, nelle more della definizione nel merito del presente giudizio, si chiede la concessione di una misura cautelare che consenta l'inserimento cautelare di esso ricorrente in graduatoria.

Peraltro, alla luce di quanto chiarito dallo stesso Consiglio di Stato, l'inserimento in graduatoria con riserva, di per sé, non è una condizione preclusiva alla stipula di contratti di lavoro, anche a tempo indeterminato, potendo gli stessi essere certamente sottoposti a condizione risolutiva.

Sul punto la giurisprudenza ha infatti chiarito che nessuna disposizione legislativa dispone che l'inserimento con riserva in graduatoria possa precludere all'interessato di conseguire – seppure in via provvisoria e subordinata all'esito del giudizio di merito – il beneficio sotteso all'inserimento medesimo, seppur con riserva.

Invero, *"... l'inserimento nella graduatoria con riserva deve essere inteso nel senso che l'inserimento stesso è subordinato alla condizione risolutiva del rigetto, da parte del Tribunale, del ricorso nel merito. Non invece, come sostenuto dal Ministero, nel senso che l'iscrizione "con riserva", ancorché in una posizione di graduatoria utile per la nomina, inibisce il conseguimento di quest'ultima. Se così fosse, del resto, il provvedimento cautelare verrebbe privato della sua utilità, posto che l'interessato, a questo punto, non otterrebbe la nomina e quindi proprio il risultato sostanziale auspicato e giurisdizionalmente perseguito (anche in via cautelare). D'altro canto, è risaputo che l'ordinanza di sospensione del provvedimento impugnato ha carattere strumentale rispetto alla decisione finale, essendo teleologicamente orientata alla temporanea salvaguardia della posizione soggettiva del ricorrente, onde consentirgli di trarre, in via anticipata, la medesima utilità sostanziale della sentenza di merito ..."* (Tar Lazio-Roma sentenza 24 dicembre 2003 n. 13461).

Su identica fattispecie, peraltro, il Consiglio di Stato (ex multis ordinanza 3909/2015 del 31.08.2015) ha rilevato che *"la generalizzazione di tale depotenziamento dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie non sembra avere fondamento legislativo"*, precisando altresì che la generalizzazione di un sostanziale depotenziamento dell'iscrizione nelle graduatorie (attraverso le preclusioni connesse alla formula della

“riserva”) non può essere opposta ai ricorrenti che abbiano ottenuto una favorevole pronuncia cautelare (in tal senso: Cons. Stato, VI, ord. 3909/2015) ed ancora (tra le altre con ordinanze 5490, 5493, 5495 e 5497 del 3.12.2015) che, laddove si consentisse all’amministrazione di frustrare (attraverso l’apposizione della richiamata clausola della “riserva”) l’aspettativa alla stipula di contratti di lavoro, ne deriverebbe il venir meno della ragione essenziale sottesa alla proposizione della stessa domanda giudiziale, nonché del tipico carattere di strumentalità che necessariamente deve collegare la pronuncia cautelare e l’utilità finale ritraibile a seguito della favorevole definizione del ricorso nel merito (in tal senso, l’art. 55, comma 1 del cod. proc. amm.).

Si chiede pertanto la concessione di una misura cautelare che disponga il reinserimento con riserva in graduatoria dei ricorrenti, con la specificazione che l’inserimento con riserva medesimo non preclude la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato.

**IN VIA ISTRUTTORIA:**

- **Si depositano**, allegandoli al proprio fascicolo, tutti gli atti e/o documenti come da separato indice fogliare;
- **Si chiede**, inoltre, che venga disposta **l’integrazione del contraddittorio** nei confronti di tutti gli altri vincitori idonei del concorso che, dall’accoglimento del presente ricorso, sarebbero scavalcati nella rispettiva posizione occupata nella pertinente graduatoria del concorso in argomento approvata terminativamente dall’U.S.R. per la Calabria, mediante la notificazione dell’odierno ricorso nella forma c.d. per pubblici proclami, ex art. 151 c.p.c., attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito web dell’Amministrazione Scolastica resistente, o mediante altra diversa modalità ritenuta opportuna/idonea.

\*\*\*

Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e verte in materia di pubblico impiego, pertanto il contributo unificato sarà corrisposto nella misura di €325,00.

\*\*\*\*\*

Pertanto, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

### **CONCLUSIONI**

#### **P.Q.M.**

Voglia l'On.le T.A.R. adito, in accoglimento del presente ricorso:

**In sede cautelare**, sospendere l'esecuzione dei provvedimenti impugnati, e concedere la misura cautelare ritenuta più idonea alla tutela degli interessi del ricorrente, o, in subordine, disporre - ex art. 55, comma 10, C.P.A. - la fissazione dell'udienza di merito in tempi brevi;

**Nel merito**, annullare i provvedimenti impugnati disponendo ad ogni effetto di legge l'inserimento del ricorrente nella graduatoria concorsuale.

Con vittoria di spese e competenze del giudizio e, in ogni caso, del contributo unificato da distrarsi in favore dell'antistatario avvocato.

Con ogni più ampia riserva e salvezza.

*Reggio Calabria, 09.07.2021*

Avv. Pietro SIVIGLIA


Studio Legale  
**Avv. Pietro Siviglia**  
**Patrocinante in Cassazione**  
Via A. Cimino, 65 - 89127 Reggio Cal.  
Tel. 0965/811515 Fax. 1782212045  
avv.pietrosiviglia@pec.studiosiviglia.it

**PROCURA**

Io sottoscritto DE LORENZO Giuseppe, nato a Cosenza il 25.06.1976, residente in RENDE (CS) alla via Alessandro Volta n. 36 , c.f. DLRGPP76H25D086C, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio innanzi al Tar Calabria – Catanzaro contro il Ministero dell'Istruzione avverso il decreto di esclusione dalla procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di I e II grado, classe di concorso A027 Matematica e fisica, indetta con D.D. n. 510/2020, l'avv. Pietro SIVIGLIA (C.F. SVGPTR72L15F112M), ivi compreso l'eventuale giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato avverso ordinanze cautelari e sentenze emesse nel relativo giudizio, conferendo lui ogni più ampia facoltà di legge, comprese le facoltà di proporre ricorso per motivi aggiunti, spiegare atti di intervento, proporre ricorso per ottemperanza sia innanzi al Tar che al Consiglio di Stato per l'esecuzione di ordinanze e sentenze emesse nel presente giudizio, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, proporre motivi aggiunti ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Dichiaro altresì di essere stato informato delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico; altresì, dichiaro di aver ricevuto via email in data 17/06/2021 ed accettato in data 18/06/2021 un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.

Eleggo domicilio in Reggio Calabria alla Via Antonio Cimino n. 65 presso lo studio del predetto difensore e dichiaro infine di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presto il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Firma  


Vera la firma

Avv. Pietro Siviglia



Si dichiara che la presente copia è conforme  
all'originale cartaceo dal quale è estratta.  
Reggio Calabria, 09 luglio 2021  
Avv. Pietro SIVIGLIA

